

XVIII legislatura

A.S. 2394:

"Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"

Settembre 2021

n. 260



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2394: "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"». NL260, settembre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico</i>)	1
Articolo 2 (<i>Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari</i>)	3
Articolo 3 (<i>Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato</i>).....	6
Articolo 4 (<i>Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi</i>)	7
Articolo 5 (<i>Durata delle certificazioni verdi COVID-19</i>).....	11
Articolo 6 (<i>Misure urgenti per lo sport</i>).....	11
Articolo 7 (<i>Contact center Green pass</i>)	12
Articolo 8 (<i>Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative</i>)	13
Articolo 9 (<i>Disposizioni di coordinamento</i>).....	13
Articolo 10 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	14

Articolo 1

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico)

La norma inserisce un articolo aggiuntivo (*9-quinquies - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Il comma 1 del nuovo articolo prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per il personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alle autorità amministrative indipendenti - ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) -, alla Banca d'Italia, agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Il comma 2 estende l'obbligo della certificazione verde COVID-19 anche a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. Il comma 3 esclude dall'obbligo di certificazione verde coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I commi 4 e 5 recano norme che pongono, a carico dei datori di lavoro pubblici indicati al comma 1 l'obbligo di definizione - entro il 15 ottobre 2021 - delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche. È stabilito che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il comma 6, per l'eventualità in cui un lavoratore (non esente) comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, le norme prevedono, in primo luogo, che il soggetto sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con la conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti (comunque denominati). Il comma 7 detta la disciplina applicabile qualora il personale acceda ai luoghi di lavoro senza possedere o esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. In tali casi, si prevede l'applicazione della sanzione individuata al successivo comma 8, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il comma 8 disciplina nel dettaglio il regime sanzionatorio delle norme in esame, prevedendo che, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 (*mancata verifica delle certificazioni verdi da parte dei datori di lavoro*), 5 (*mancata adozione, nel termine previsto, delle misure organizzative per le verifiche delle certificazioni verdi*) e 7 (*accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di certificazione verde*), si applichi la disciplina sanzionatoria di cui ai commi 1, 3, 5 e 9, dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il quale stabilisce, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000; si prevede che tale sanzione sia aumentata da 600 a 1.500 euro per le violazioni di cui al citato comma 7. Il comma 9 stabilisce che competenze all'irrogazione delle sanzioni sia la figura del Prefetto, al quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi alla violazione. Il comma 10 estende la disciplina anche ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e ai componenti delle commissioni tributarie che siano collocati fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 8 del presente articolo in ordine al regime sanzionatorio. Il comma 11 estende la disciplina prevista in tema di certificazione verde in ambiente di lavoro anche con riferimento ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Il comma 12 prevede che gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adeguino il

proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo. Il comma 13 prevede che le attività del presente articolo vengano svolte dalle amministrazioni di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT premette che le norme recano ulteriori misure volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19, adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati nonché negli uffici giudiziari. Inoltre, il provvedimento reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e in favore del settore sportivo, disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi e ordine ai relativi servizi di assistenza ai cittadini nonché per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

In particolare, sull'articolo in esame ribadisce che ivi si inserisce un articolo aggiuntivo (*9-quinquies*) dopo l'articolo *9-quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico.

A tale proposito, assicura che le disposizioni introdotte sono attuabili nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali presenti a legislazione vigente e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che le norme prefigurano l'adozione di atti e lo svolgimento di attività che vengono posti a carico di tutte le Amministrazioni pubbliche, da intendersi nella particolare nozione estesa ivi prevista dal comma 1 e che il comma 13 prevede una specifica clausola di neutralità per l'attuazione delle norme in esame, ivi stabilendo che ai fini degli adempimenti, degli atti e delle attività che le Amministrazioni saranno chiamate a svolgere, le medesime potranno avvalersi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali che sono già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, se il comma 4 stabilisce che le Amministrazioni saranno tenute sino al 31 dicembre 2021, alla verifica del rispetto delle prescrizioni sul rispetto dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 nei confronti del proprio personale, nonché dei soggetti che accedano alle loro sedi a qualsiasi titolo, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, il comma 5 prevede che le medesime siano anche tenute, entro il termine previsto del 15 ottobre 2021, alla definizione delle concrete modalità operative per l'organizzazione delle necessarie verifiche delle certificazioni, anche a campione, per l'attuazione delle norme, ivi dovendosi prevedere le modalità di effettuazione dei necessari controlli e l'individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Si ricorda che in base all'articolo 17, comma *6-bis* della legge di contabilità in presenza di disposizioni che si accompagnano a clausole di neutralità, le RT di

accompagnamento devono sempre riportare sia elementi di valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, che l'illustrazione dei dati e gli elementi idonei a suffragarne l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate, anche attraverso la loro riprogrammazione¹.

Articolo 2 ***(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)***

L'articolo introduce l'articolo 9-*sexies* nel decreto-legge n. 52 del 2021, ivi prevede l'applicazione della disciplina della certificazione verde di cui all'articolo 1 anche per poter accedere agli uffici giudiziari, estendendola anche ai magistrati sia "togati" che "onorari".

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo prevede che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché i componenti delle commissioni tributarie possano accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa solo se possiedono ed esibiscono, ove richiesti, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Il comma 2 stabilisce che la carenza della certificazione o anche solo la sua mancata esibizione, impedendo l'accesso all'ufficio, comporta un'assenza dall'ufficio medesimo, che è specificamente considerata non giustificata, in ragione del fatto che la certificazione può essere agevolmente acquisita da chiunque. Dall'assenza, tuttavia, è espressamente escluso possano derivare conseguenze incidenti sul rapporto di lavoro, salva la perdita della relativa retribuzione o di ogni compenso o emolumento comunque denominato.

Il comma 3, a garanzia contro il rischio che, malgrado l'assenza della certificazione, vi possa essere un accesso dei soggetti indicati agli uffici giudiziari, specifica che tale condotta integra un illecito disciplinare, sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, ossia con l'irrogazione di una sanzione non inferiore alla censura e, per gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. A questo scopo, è altresì stabilito che il verbale di accertamento della violazione debba essere trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

Il comma 4 estende anche ai magistrati onorari le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, in ragione della peculiarità dell'incarico onorario, quelle di cui ai commi 2 e 3.

Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Il riferimento, per gli uffici giudiziari ordinari, è al procuratore generale presso la corte di appello, già individuato dal decreto del Ministero di grazia e giustizia del 28 ottobre 1993 quale autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria. La norma precisa che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9-*quinquies*, salvo

¹ Sul punto, vanno altresì segnalate le indicazioni di cui devono essere corredate le Relazioni tecniche elaborate del Dipartimento della R.G.S. per cui " le disposizioni ovvero i provvedimenti corredati di clausole di neutralità finanziaria, nonché per quelle da attuare con risorse disponibili a legislazione vigente, la relazione dovrà riportare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione delle risorse già presenti in bilancio (o in tesoreria), utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, fermo restando il divieto di utilizzo di risorse in essere per oneri nuovi o maggiori". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Paragrafo 4.3.

consentire ad una circolare del Ministero della giustizia di stabilire ulteriori modalità per le attività di verifica.

Il comma 6 della le sanzioni previste per la violazione di queste disposizioni, che si materializzano nell'omissione dei controlli previsti, che comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*². In aggiunta alle sanzioni disciplinari, è previsto che l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 (ossia senza possedere o senza esibire la certificazione abilitante) comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*³..

Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*, per effetto delle quali: le disposizioni sull'obbligo di certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 3); le sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 9-*quinquies* sono irrogate dal Prefetto, al quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi (comma 9); si provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 13).

Il comma 8 chiarisce che l'espressa esclusione dall'ambito operativo della disposizione di tutti i soggetti diversi da quelli dei commi 1 e 4 - che pure accedono agli uffici giudiziari, tra i quali gli avvocati e altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato, nonché per i testimoni e le parti del processo - deriva dall'esigenza di chiarire che l'intervento intende regolare solo il rapporto tra l'amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un'attività analoga a titolo onorario.

La RT ribadisce che la norma prevede, al comma 1, che per il periodo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data attualmente fissata come termine dello stato di emergenza, l'accesso agli uffici giudiziari, dove viene svolta l'attività lavorativa da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché dei componenti delle commissioni tributarie, non potrà essere consentito, se non si è in possesso e se, su richiesta, non si esibisca, la certificazione verde COVID-19 prevista dall'articolo 9, comma 2 del citato decreto-legge.

Tali adempimenti vengono svolti dai responsabili della sicurezza delle strutture, anche avvalendosi di delegati, secondo le modalità dettate dal medesimo articolo 9-*quinquies*, mentre potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica con circolare del Ministero della giustizia (comma 5).

Al riguardo, per la magistratura ordinaria, il responsabile per le verifiche viene individuato nel Procuratore generale presso la Corte di appello, la figura al quale già compete, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 28.10.1993, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività

² Disposizione in forza della quale si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

³ Dal momento che il comma 8 dell'articolo 9-*quinquies* citato specifica che per le violazioni di cui al comma 7 (di contenuto analogo al comma 1 dell'articolo qui in esame) la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500, quest'ultima è la sanzione applicabile anche per il caso di violazione all'interno degli uffici giudiziari.

giudiziaria, salvo i casi di assoluta urgenza, laddove è stabilito che l'adozione dei provvedimenti in tema di sicurezza avverrà sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati. Va ricordato che secondo quanto previsto dall'art. 1 del citato DM, invece, per la sicurezza esterna è competente il Prefetto.

L'assenza dall'ufficio, secondo la previsione contenuta nel comma 2 del presente articolo, per mancata o carente esibizione della certificazione, verrà considerata assenza ingiustificata senza conseguenze sul diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Con il comma 3 si disciplinano le violazioni della norma che impongono l'accesso agli uffici giudiziari solo se in possesso della certificazione verde e la sua esibizione su richiesta. Si prevede che tali violazioni integrino illecito disciplinare e siano sanzionate per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mentre per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 6 valgono anche per i magistrati onorari, ai quali si applicano, altresì, in quanto compatibili, anche le norme inserite nei commi 2 e 3.

Si specifica, inoltre, che l'accesso agli uffici giudiziari da parte dei sopra citati soggetti, in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle al comma 5, verrà sanzionato a norma del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*.

Infine, vengono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo, i soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo (comma 8).

Rileva che le disposizioni esaminate rappresentano ulteriori misure rese necessarie nella strategia di contenimento dei contagi e tese a prevenire possibili conseguenze derivanti dalla diffusione degli stessi nell'ambito delle sedi giudiziarie e sono prive di effetti negativi per la finanza pubblica.

Inoltre, assicura che la disciplina recata dall'articolo, stante la natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le attività di controllo e di verifica della certificazione verde presso gli uffici giudiziari nonché le eventuali procedure connesse all'adozione dei provvedimenti sanzionatori per violazioni delle prescrizioni normative, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1-4, posto che la RT assicura che le attività di controllo e di verifica della certificazione verde presso gli uffici giudiziari, nonché le eventuali procedure connesse all'adozione dei provvedimenti sanzionatori per violazioni delle prescrizioni normative, potranno essere espletate dall'Amministrazione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, va ribadito che la mera certificazione di

neutralità esposta dalla RT dovrebbe essere integrata dalla illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne la effettiva sostenibilità.

In caso contrario, risolvendosi in mere affermazioni di principio, non supportate da una documentata e certificata garanzia.

In tal senso, si rinvia all'articolo 1.

Articolo 3

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato)

Il comma 1 inserisce l'articolo 9-*septies* (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) nel decreto-legge n. 52 del 2021. La seguente numerazione è relativa al nuovo articolo.

Il comma 1 impone, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del decreto n. 52 (accesso a cinema, teatri, mezzi di trasporto a lunga percorrenza ecc. subordinato alla certificazione verde) e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021 (obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e le persone impiegate - anche occasionalmente - presso residenze socio-sanitarie, socio-assistenziali, *hospice* ecc).

Il comma 2 estende l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Il comma 3 esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il comma 4 impone ai datori di lavoro di cui al comma 1 di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Il comma 5 stabilisce che i datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10⁴.

Il comma 6 dispone che i lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

⁴ DPCM 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021.

Il comma 7 stabilisce che per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Il comma 8 punisce l'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 con la sanzione di cui al comma 9 e prevede che restino ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Il comma 9 dispone che, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'*articolo 4*, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (in ordine all'ente destinatario dei proventi delle sanzioni)*. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è compresa da un minimo di 600 a un massimo di 1.500 euro.

Il comma 10 prevede che le sanzioni di cui al comma 9 siano irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

La RT afferma che l'articolo, riguardante l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore del lavoro privato, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, proprio in ragione dell'ambito applicativo di riferimento.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

Il comma 1, modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021, proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti (lettera *a*)); inoltre, con la lettera *b*)), inserisce i due seguenti commi nell'articolo 5:

Il comma *1-bis* stabilisce che le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020 sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 (stipulato il 5 agosto u.s.). In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 euro e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

Il comma *1-ter* stabilisce che l'applicazione del prezzo calmierato è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1 (stipulato il 6 agosto u.s.).

Il comma 2 sostituisce i commi *9-quater* e *9-quinquies* dell'articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 2021 con i seguenti:

Il nuovo comma *9-quater*, al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa del presente comma, che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, autorizza a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.

Il nuovo comma *9-quinquies* dispone che il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma *9-quater* alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma *9-quater* secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa già siglati.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a*) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso *9-quater* (si tratta dei 10 milioni di euro già stanziati inizialmente e che vengono integralmente sostituiti dai 105 milioni ora previsti), e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo n. 1 del 2018, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021 (in misura pari a 700 milioni di euro, di cui 19 destinati ad una specifica finalità).

La RT chiarisce che il comma 1, lettera *a*), novella l'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021, estendendo fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia del protocollo d'intesa già stipulato, che prevede un contributo a carico dello Stato di 7 euro per ciascun test antigenico somministrato ai minori di età compresa tra 12 e 18 anni.

Il dimensionamento complessivo dei test antigenici rapidi che potenzialmente saranno effettuati dalle farmacie e altre strutture sanitarie, a seguito dell'estensione al 31 dicembre 2021 dell'efficacia del Protocollo d'Intesa, è stato calcolato tenendo conto:

- della potenziale platea di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che, nel periodo in esame, non avranno ricevuto la 1^a dose di vaccino anti-COVID-19;
- che, previsionalmente, si ritiene, rispetto al dato monitorato nel mese di agosto 2021, vi sia un incremento di somministrazioni di test antigenici rapidi tale da raggiungere una media giornaliera di *test* in favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni pari a circa il 10% della citata platea, ovvero circa 50.000 test/giorno.

Sulla base dei citati elementi di informazione, si calcola un volume complessivo stimato massimo di circa 1,55 milioni di test nel periodo 1–31 dicembre 2021.

Fermo restando il continuo monitoraggio necessario, tenuto conto dei fattori sopra indicati, il prospetto di calcolo della previsione della spesa complessiva, è così determinato:

	Platea media di minori non raggiunti da 1 ^a dose	Percentuale che effettua <i>test</i> su platea	Media minori che effettuano <i>test</i> giornalmente	Periodo di riferimento in gg.	Nr. complessivo previsionali <i>test</i>	Contributo Stato per test effettuato	Totale previsione di spesa
	a	b	c = a * b	d	e = c * d	f	g = e * f
1-31 dic.	~500.000	~10%	~50.000	31	1.550.000	7 €	10.850.000 €

La RT prosegue asserendo che il comma 1, lettera b), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dispone, per via legislativa, l'estensione a tutte le farmacie dell'applicazione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, nella parte in cui prevede che le stesse somministrino i test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro. In caso di inosservanza è stabilito un regime sanzionatorio. La norma, infine, estende la suddetta previsione anche alle altre strutture sanitarie che hanno aderito al citato protocollo d'intesa.

La RT afferma poi che le disposizioni di cui al comma 2 si rendono necessarie per assicurare l'esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione anti-COVID 19 sulla base di una certificazione medica rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2021 e secondo i criteri di esenzione definiti dalla circolare n. 0035309 in data 4 agosto 2021 del Ministero della Salute, inerente alle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19". Per far fronte a detta esigenza, sulla base della stima della platea dei soggetti esentati da vaccinazione e della frequenza con la quale tali soggetti potrebbero effettuare il test al fine del rilascio della certificazione verde COVID-19, si prevedono circa 500.000 test/settimana con una spesa associata pari a circa 105 milioni di euro.

Somministrazioni settimanali	Periodo di riferimento in settimane	Nr. complessivo previsionali <i>test</i>	Contributo Stato per test effettuato	Totale previsione di spesa
a	b	c = a * d	d	e = c * d
~500.000	~14	7.500.000	15 €	105.000.000 €

Il comma 3 dispone la copertura degli oneri di cui ai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021. In particolare, per 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*, atteso che esse risultano tuttora interamente disponibili.

Al riguardo, in relazione al comma 1, che proroga al 31 dicembre 2021 il termine finale per l'esecuzione di tamponi a prezzo calmierato con oneri compensati dallo Stato, si osserva innanzitutto che pur essendo prevista una copertura al comma 4 manca invece la norma autorizzativa della spesa. In particolare, poiché il comma 1

interviene modificando una norma già vigente, andrebbe modificata anche la relativa autorizzazione di spesa prevista al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 105/2021.

Per quanto riguarda la quantificazione della spesa, pari a quasi 11 milioni di euro per un mese aggiuntivo, si osserva che essa appare in linea con gli stanziamenti finora previsti (pari a 45 milioni da inizio agosto al 30 novembre). In relazione alla quantificazione fornita, comunque, si ritiene prudentiale la stima di circa 500.000 soggetti 12-18enni non vaccinati a dicembre, considerando che tale fascia di età comprende circa 3,4 milioni di individui e che alla data del 23 settembre risultavano effettuate circa 5,4 milioni di inoculazioni complessive nella fascia di età (parzialmente più ampia) costituita dai 12-19enni. Anche l'ipotesi di una percentuale del 10% della suddetta platea che si sottopone giornalmente al tampone appare molto prudentiale. Le risultanze relative al periodo 6-31 agosto (fornite dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 105) indicavano un impegno finanziario di soli 3,1 milioni di euro che sarebbe quindi compatibile con il tetto di spesa previsto. Tuttavia, va osservato che i prezzi calmierati in questione, destinati a essere compensati dallo Stato in favore delle farmacie e delle strutture che si impegnano a garantirli, riguardano in particolare ma non esclusivamente i minori. Pertanto, andrebbe chiarito se, nonostante la norma indichi solamente che: "il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni" poi in sede attuativa il contributo pubblico sia stato previsto esclusivamente per tale fascia d'età, escludendo quindi qualsiasi onere per i tamponi ai soggetti sopra i 18 anni. La lettura del protocollo, disponibile sul sito del Governo, sembrerebbe avvalorare tale interpretazione, non esplicitata dalla RT⁵.

Proprio in relazione all'utilizzo di tamponi a prezzi calmierati anche da parte di soggetti maggiorenni, si evidenzia che il presente decreto-legge (articoli 1 e 3), estendendo praticamente a tutte le attività lavorative l'obbligo di certificazione verde, determinerà quasi sicuramente un maggior ricorso ai tamponi, al fine di poter accedere al luogo di lavoro, fra l'altro non solo nel mese di dicembre, ma già a partire dal 15 ottobre. Sembrerebbe quindi necessario un supplemento di informazioni per chiarire l'assenza di oneri pubblici per i soggetti maggiorenni, alla luce del protocollo attuativo.

In merito all'onere di cui al comma 2, pari a 105 milioni di euro, si rileva che sulla base del numero di test stimati settimanalmente (circa 500.000) la quantificazione è corretta, al netto del refuso che indica in 7,5 milioni, anziché in 7 milioni, il numero complessivo di test nelle 14 settimane mancanti fino al 31 dicembre. Tuttavia, oltre a rilevare che il numero di somministrazioni settimanali ipotizzate indurrebbe a presumere che la platea esentata dalla vaccinazione dovrebbe essere costituita da circa 150-200.000 soggetti, il che andrebbe comunque esplicitato, si osserva che la platea dei soggetti esentati per motivi medici dovrebbe essere limitata e non dovrebbe ricorrere frequentemente ai tamponi, atteso che i soggetti esentati dalla vaccinazione non risultano obbligati ad esibire la certificazione verde né per accedere al luogo di

⁵ <https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/17641>

lavoro (articoli 1 e 3 del presente decreto), né per usufruire dei servizi già condizionati al possesso del lasciapassare (ristoranti, cinema, teatri, mezzi di trasporto a lunga percorrenza ecc.). Atteso che la gratuità dei tamponi per tali soggetti resta pertanto limitata alle ipotesi di monitoraggio e tracciamento di coloro che potrebbero essere stati contagiati, si ritiene che il numero di test indicato e conseguentemente l'onere siano sovradimensionati.

Per i profili di copertura, considerato che si riduce il Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile per gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, preso atto che il Fondo presenta le necessarie disponibilità, andrebbe altresì assicurato che le risorse residue siano sufficienti a fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno.

Articolo 5

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

Il comma 1, novellando l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, inserisce, tra le fattispecie a cui può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19, le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute alla vaccinazione contro il COVID-19 (lettera a)), nonché l'ipotesi della guarigione - da un'infezione da COVID-19 - successiva alla somministrazione di un vaccino (non rilevando se il ciclo sia stato o meno concluso) (lettere b) e d)); inoltre modifica la decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19, stabilendola alla data della somministrazione (lettera c)).

La RT afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Misure urgenti per lo sport)

Il comma 1 dispone che le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a (220 milioni di euro) per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44 (che stabilisce che le somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. ai fini del pagamento delle predette indennità e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021), entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50% al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, e per il restante 50% al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale» di cui all'articolo 217 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La RT, dopo aver illustrato la disposizione, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché trattasi di somme comunque già stanziare (e non utilizzate), rispetto alle quali si prevede una diversa destinazione di spesa.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che in realtà le somme in questione avrebbero già dovuto essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre (sulla base del comma 13 dell'articolo 44 del DL 73/2021) dunque in una data anteriore alla pubblicazione del presente decreto-legge. In ogni caso, pur convenendo con quanto implicitamente asserito dalla RT, ovvero che le somme in questione, già stanziare, sono state per intero contabilizzate nei saldi tendenziali (che quindi non peggiorerebbero), si osserva che, sulla base di una rigorosa valutazione degli effetti finanziari sulla base del principio della legislazione vigente, la modifica in esame presenta riflessi onerosi, atteso che senza la norma in esame le somme non utilizzate sarebbero state riversate all'entrata del bilancio dello Stato senza ulteriori destinazioni alla spesa, come invece previsto dall'articolo. Più in generale, dal punto di vista metodologico, si ribadisce quanto più volte osservato in ordine a una tecnica legislativa che tende ad inficiare il principio dell'unità del bilancio, in virtù del quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a compensare quelli in difetto: tale "naturale" meccanismo di compensazione è ovviamente compromesso dall'utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di spesa derivanti dai fisiologici errori previsionali.

Articolo 7 **(Contact center Green pass)**

Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 621-*bis*, della legge n. 178 del 2020, stabilisce (lettera a)) che il servizio di assistenza tecnica (mediante risposta telefonica o di posta elettronica) per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 viene assegnato al Ministero della salute, anziché - come finora previsto dal decreto-legge n. 105 del 2021 - alla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre chiarisce che il suddetto servizio rappresenta un servizio supplementare rispetto a quello di *contact center* reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere. Inoltre, eleva (lettera b)) da 1 a 4 milioni di euro lo stanziamento destinato al servizio di assistenza tecnica.

Il comma 2 provvede alla copertura dei suddetti oneri (pari appunto a 3 milioni di euro per l'anno 2021) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

La RT afferma che l'articolo mira a superare le criticità emerse nella gestione del servizio di assistenza ai cittadini per l'uso del Digital Covid Certificate, unificando i servizi di supporto sotto l'unica numerazione 1500, attraverso il passaggio di competenze e di risorse - disponibili e anzi da incrementare - al Ministero della Salute,

che gestirà il servizio, in via supplementare e implementando quello già reso e in essere attraverso il numero 1500, già operante.

Sulla base del traffico attuale, pari a circa 30.000 chiamate tentate, ad un costo di gestione medio di circa 1,45 euro a chiamata, si stima un costo del servizio pari a 41.385 euro al giorno, pari a 1.241.550 euro al mese.

Considerando una spesa attesa di 1,25 milioni di euro mensili, la copertura integrativa fino a fine anno ammonterebbe così a 3 milioni di euro, dovendo considerare di utilizzare anche il fondo di 1 milione di euro già stanziato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 105 del 2021, con un residuo attuale di 0,8 milioni di euro, che verrebbe trasferito sempre al Ministero della Salute per il funzionamento del *contact center* in esame.

Al riguardo, rilevato che l'onere è rappresentato da un tetto di spesa e preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, si osserva che lo stanziamento appare congruo sulla base dei dati forniti, anche se in realtà l'onere mensile dovrebbe attestarsi, sulla base degli elementi indicati dalla RT, su 1,3 milioni di euro, anziché 1,25 milioni. Tuttavia, si osserva che le stime sono state effettuate considerando il "traffico attuale, pari a circa 30.000 chiamate tentate", il che non appare prudentiale, atteso che la massiccia estensione della certificazione verde prevista proprio dal presente decreto potrebbe determinare un significativo incremento delle richieste da parte della cittadinanza.

Articolo 8

(Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)

Il comma 1 stabilisce che entro il 30 settembre 2021 il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

La RT evidenzia la natura ordinamentale delle disposizioni, che quindi non comportano riflessi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9

(Disposizioni di coordinamento)

Il comma 1 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, al fine di inserire nell'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021, il riferimento alle fattispecie, inerenti agli ambiti lavorativi, previste dalle novelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto-legge.

La RT ribadisce che il presente articolo reca mere disposizioni di coordinamento che non rilevano ai fini della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 autorizza, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set 2021

[Nota di lettura n. 243](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (**Atto del Governo n. 276**)

"

[Nota di lettura n. 244](#)

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (**Atto del Governo n. 285**)

"

[Nota di lettura n. 245](#)

Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (**Atto del Governo n. 274**)

"

[Nota di lettura n. 248](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (**Atto del Governo n. 283**)

"

[Nota di lettura n. 252](#)

A.S. 2353: "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 251](#)

A.S. 2381: "Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"

"

[Nota di lettura n. 255](#)

A.S. 2395: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 249](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modificala direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (**Atto del Governo n. 295**)

"

[Nota di lettura n. 250](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54 (**Atto del Governo n. 300**)

"

[Nota di lettura n. 253](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (Atto del Governo n. 288)

"

[Nota di lettura n. 254](#)

Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Atto del Governo n. 290)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>